I.C MATTEI DI VITTORIO
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 24 ottobre 2022

in rosso e sottolineate in giallo le parti di cui si propone la sostituzione
in blu le parti di cui si propone l'integrazione

Riferimento di Legge.
La composizione e le competenze del Collegio dei Docenti sono stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. n. 297/1994.

Art. 1 - Composizione
Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.
La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL.
Di norma non è concesso a nessuno di abbandonare la seduta durante il Collegio fino a quando non venga proclamata chiusa o aggiornata l'assemblea.

Art. 2 - Competenze
Il Collegio dei Docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare e adeguando, nei limiti previsti dall'ordinamento provinciale e nazionale, i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento.
Il Collegio dei Docenti delibera la parte didattica del progetto di istituto, da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione all'attività dell'istituzione, dando piena attuazione all'autonomia scolastica e valorizzando le competenze professionali dei docenti; il Collegio, inoltre, propone al Dirigente Scolastico l'attuazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale.
Si pronuncia inoltre su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 – Presidenza
Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei collaboratori appositamente delegato. Il Dirigente Scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei Docenti e svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Fornisce, con apposite circolari, tutti i documenti utili alla discussione/deliberazione 5 giorni prima della data della seduta, quando possibile e disponibili;
- Accerta il numero legale dei presenti sia all'apertura che al momento delle votazioni, siano esse in presenza o a distanza;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente;
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'O.d.g.;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all'O.d.g.;
- Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all'O.d.g. entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;
- Il Dirigente Scolastico ha facoltà di sospendere la seduta ed ha la facoltà di togliere la parola a un docente nel caso in cui non si possa garantire l'ordinato svolgimento.

Art. 4 – Articolazione del Collegio.
Il Collegio dei Docenti può articolare i suoi lavori tenendo conto delle eventuali proposte e dei pareri dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe, dei Dipartimenti, delle Riunioni di Plesso/Riunioni d'Ordine, delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro, del Comitato per la valutazione dei docenti e tenendo conto degli orientamenti del Consiglio d'Istituto. Tali forme organizzative hanno competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, e promuovono la collegialità dell'azione educativa e formativa.
Solo il collegio dei docenti ha potere deliberante.

Art. 4/a - Riunioni di Plesso/d'Ordine.
Il Collegio dei Docenti può essere articolato, dietro sua delibera, per sezione di plesso (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) per trattare tematiche specifiche legate alla singola scuola. Alle riunioni partecipano tutti i docenti in servizio presso quella determinata scuola. Per l'insediamento, la durata, la presidenza e la convocazione valgono le disposizioni previste per le sedute del Collegio Docenti Unitario. Le riunioni vengono presiedute dal Dirigente Scolastico o dal docente suo delegato.

Art. 4/b - Dipartimenti.
Il Collegio dei Docenti può essere articolato per dipartimenti disciplinari o interdisciplinari, verticali (scuola dell'Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado) o per classi parallele, per trattare tematiche specifiche all'area disciplinare. Alle riunioni partecipano tutti i docenti in servizio presso l'istituto, che insegnano quella determinata disciplina. Le riunioni vengono presiedute da un docente referente, delegato dal Dirigente con funzioni di: verbalizzare le sedute, allestire i lavori preparatori,

convocare tramite avviso scritto le successive riunioni, informare i componenti delle iniziative e di relazionare verbalmente o per iscritto al dirigente sull'attività svolta o da progettare.

Art. 4/c - Commissioni e i gruppi di lavoro.
Allo scopo di favorire lo svolgimento della propria attività e di migliorare l'attuazione del progetto di istituto, il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro. Le commissioni operano secondo le modalità di costituzione, di funzionamento e con i compiti deliberati annualmente dal collegio dei docenti unitario al quale relazionano in ordine all'attività svolta. Le commissioni durano in carica un anno o più e i loro componenti possono essere confermati.
All'interno della commissione, nella prima riunione, viene individuato su segnalazione dei componenti o del Dirigente scolastico, oppure confermato, il referente con il compito di verbalizzare le sedute, allestire i lavori preparatori, convocare tramite avviso scritto le successive riunioni, informare i componenti la commissione delle iniziative e relazionare verbalmente o per iscritto al dirigente sull'attività svolta o da progettare.
Le commissioni e i gruppi di lavoro possono avvalersi del contributo di esperti esterni, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Art. 4/d - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
Il Comitato per la valutazione eletto ai sensi della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, articolo 1, comma 129, può essere eletto solo in presenza e con votazione segreta. Il Dirigente scolastico fa predisporre un'urna e nomina al momento, un segretario e due scrutatori.

Art. 5 - Validità della seduta
Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione. Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Art. 6- Convocazione
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano Annuale delle Attività. Il Collegio può essere altresìconvocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, in tal caso il Dirigente Scolastico convoca il Collegio straordinario entro 24/48 ore dalla richiesta.
La convocazione deve riportare l'ora di inizio e di chiusura.
Ogni singola seduta un tempo stabilito di inizio e di fine ed è prorogabile per non più di mezz'ora.
La comunicazione dell'O.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso e deve comprendere eventuali allegati, documenti, relazioni, legati alla comprensione e delibera dei punti all'ordine del giorno per quanto possibile e disponibili.
In casi particolari, e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l'O.d.g. può essere integrato da parte di qualsiasi componente del suddetto organo, con richiesta scritta al Dirigente Scolastico, anche il giorno prima.

Art. 7 - Ordine del giorno
Il Presidente mette in discussione i punti all'O.d.g. nell'ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. Apre la seduta con le comunicazioni del Dirigente Scolastico ed informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell'attività dell'Istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può sostituire comunicazioni scritte.
Di norma le comunicazioni del Dirigente Scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.
Il docente può solo chiedere eventuali altri approfondimenti e chiarimenti.
Il primo punto dell'O.d.g. sarà sempre l'approvazione del verbale precedente.
L'inversione dell'ordine degli argomenti oggetto di discussione viene messo in votazione all'inizio della seduta.
Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell'O.d.g. della riunione successiva.

Art. 8 – Discussione/dibattito
La discussione/dibattito di ogni punto all'O.d.g. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.
Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione.
Tutti i componenti hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, sempre e comunque nei limiti del civile confronto democratico e rispetto delle opinioni altrui. Durante la seduta è richiesta a tutti una partecipazione attiva ai lavori e non è consentito interrompere chi sta parlando, se prima non si abbia ottenuto la parola dal Presidente.
Quando sono esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.
Una volta chiuso il dibattito, ovvero a conclusione delle ultime dichiarazioni di voto, non è più consentito ai docenti di intervenire sull'argomento.
Il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola solo per un richiamo al rispetto del regolamento.
Se un componente del Collegio lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente è tenuto a richiamarlo. Dopo un secondo richiamo fatto allo stesso componente, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 9 - Mozioni d'Ordine
1. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro del Collegio può presentare una mozione d'ordine che può essere di uno dei tre tipi seguenti:
a) pregiudiziale: mira ad ottenere la non discussione dell'argomento;

b) sospensiva: è finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento;
c) modificativa: chiede la variazione della sequenza dei punti all'ordine del giorno non ancora discussi.
La mozione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere solo un intervento a favore ed uno contro, di non oltre tre minuti ciascuno.
Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il Collegio con voto palese.
L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato.

Art. 10 - Svolgimento degli interventi
Per poter intervenire, è necessario iscriversi a parlare, anche per alzata di mano, presso la presidenza.
Nessuno può intervenire nel dibattito se non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
Tutti i membri del collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti.

Art. 11 - Dichiarazione di voto
Esauriti gli iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alle operazioni di voto.
Il Presidente legge le proposte di delibera e le proposte in votazione.
Ciascun membro del Collegio può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro o si asterrà, per un tempo non superiore ai due minuti.
Ogni dichiarazione di voto può essere verbalizzata su esplicita richiesta del dichiarante.
Avviate le operazioni di voto non è più possibile intervenire.

Art. 12 - Votazione
1. Terminata la discussione, previo accertamento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la votazione.
2. Il Collegio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La votazione può avvenire per alzata di mano; per appello nominale, con registrazione dei nomi; per scheda segreta. Per il conteggio dei voti vengono incaricati due docenti e un segretario. Ogni membro del Collegio ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone.
In tal caso, ad inizio seduta, il Collegio designa tre docenti, di cui uno assume la funzione di Presidente e gli altri due di scrutatori. La votazione avviene mediante scheda da depositarsi all'interno di un'apposita urna. Se l'esito della votazione di persone equivale alla parità allora sarà eletto il docente più anziano d'età.
4. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
5. Non è prescritta l'adozione dello scrutinio segreto per i provvedimenti che, pur concernendo persone, costituiscono accertamento obiettivo di un fatto puro e semplice, con esclusione di esercizio di un qualsivoglia potere discrezionale. Rientrano in tali provvedimenti le assegnazioni ai docenti di funzioni strumentali al P.T.O.F. e simili.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla maggioranza di cui al primo periodo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
7. Qualora siano in discussione più di due proposte in alternativa, si procede ad una prima votazione; se una proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti viene approvata. Nel caso in cui tale *quorum* non venga raggiunto da nessuna proposta, si procede ad un ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
8. Nel caso siano stati presentati emendamenti e/o integrazioni ad una proposta presentata, si procede prima alla votazione separata di ciascun emendamento-integrazione, successivamente alla votazione della proposta nella sua globalità.
9. Qualora si verifichino delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione di un membro del Collegio, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
10. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 13 – Deliberazione
La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. Le delibere del Collegio dei Docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.
Non si possono tenere votazioni e avere deliberazioni del Collegio, ma solamente comunicazioni, avvisi e discussioni nella trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno 'Varie ed eventuali'.
Le delibere del Collegio dei Docenti sono esposte all'albo dei Docenti oppure sul sito nella sezione Docenti.

Art. 14 – Sospensione/Aggiornamento della seduta
Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta dopo 24-48 o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni. In tal caso non è possibile integrare il precedente ordine del giorno.
In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'ordine del giorno.
In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'O.d.g. sui quali il Collegio dei docenti abbia già espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

Art. 15 – Verbale
Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal Dirigente Scolastico, un preciso verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.
È data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.

La redazione del verbale, che deve riportare con efficace sintesi l'effettivo svolgimento della seduta in modo che possa essere ricostruito l'iter logico e cronologico delle deliberazioni assunte, può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.

Ogni Docente, nella seduta in cui si approva il verbale e/o nei giorni precedenti, in forma orale o scritta, ha diritto di rilevare eventuali errori/discrepanze e chiedere le successive e opportune modificazioni/rettifiche, senza tuttavia riaprire la discussione. Le sedute del Collegio si aprono con la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente. I verbali del Collegio dell'anno in corso, una volta approvati, devono essere sempre consultabili da ogni docente sul sito della scuola in area docenti nella sezione verbali Collegio. I verbali degli anni precedenti devono essere archiviati nella sezione online -Docenti, divisa per annualità.

Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali. Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal Collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 16 – Modifiche al Regolamento
Il presente regolamento una volta approvato dai 2/3 dei Docenti presenti al Collegio, entra in vigore dalla seduta successiva, e conserva la sua validità per 1 anno scolastico. All'inizio di ogni anno scolastico si procede a conferma del regolamento e la sua validità fino ad eventuali modifiche necessarie variazioni e migliorie, proposte per iscritto anche da singoli Docenti o dal Dirigente scolastico.
Anche in questo caso occorre l'approvazione dei 2/3 dei docenti presenti al Collegio in cui vengono discusse.

Art. 17 - Norme finali e pubblicazione
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme in vigore in materia di funzionamento degli OO.CC. scolastici. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo dell'istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici (sito web dell'Istituto nell'area Docenti).

Regolamento del Collegio Docenti per incontri in modalità a distanza on line

Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti quando la discussione collegiale in presenza sia di fatto impossibilitata e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento:
1. Per "**riunioni in modalità a distanza on line**", si intendono le riunioni del Collegio Docenti, di cui all'art. 1, per le quali è prevista la possibilità che la sede della riunione sia virtuale e tutti i componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di piattaforme presenti nel Web e utilizzate dall'Istituzione scolastica.
Per riunioni in "**modalità mista**", si intendono le riunioni che il Collegio Docenti, di cui all'articolo 1, per le quali è prevista la possibilità che la sede per una parte dei componenti è presso i locali scolastici con modalità a distanza, online e collegamento sincrono con la restante parte dei Docenti in presenza presso i locali scolastici. In questo caso l'espressione del voto e/o della propria opinione avvengono anch'esse in modalità mista:
mediante l'uso di piattaforme presenti nel web e mediante voto in presenza.
2. Per "votazione in modalità a distanza on line" si intende l'ipotesi in cui, il Presidente provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri una o più proposte di delibera per le quali esistano solo le possibilità di approvare/non approvare/astenersi, con valutazioni votate mediante "favorevole", "contrario", "astenuto" entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica.
3. La piattaforma individuata accoglie i docenti delle due tipologie di riunioni in un unico link di collegamento; non è assolutamente consentito l'utilizzo di più link in quanto non garantiscono simultaneamente una comunicazione chiara ed efficace.
4. I partecipanti a distanza devono sempre mantenere la propria schermata visiva attiva e l'audio disattivato.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi
1. La partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Docenti presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:
a. visione degli atti della riunione;
b. intervento nella discussione tramite prenotazione attraverso la chat della piattaforma utilizzata e monitorata da apposito delegato del Presidente con il compito di registrare l'ordine delle prenotazioni degli interventi;
c. scambio e condivisione di documenti;
d. votazione;
e. approvare il verbale e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, chat, moduli Google accessibili unicamente tramite mail istituzionale dell'I.C.Mattei Di Vittorio.
Eventuali difficoltà tecniche personali note (mancanza di dispositivi, connessione) devono essere comunicate in tempo utile; in tali casi i collegamenti potranno essere effettuati dai locali scolastici con dispositivi dell'Istituto.

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica
1.La riunione telematica può essere utilizzata dal Collegio Docenti per deliberare sulle materie di propria competenza, per le quali è impossibilitata di fatto la partecipazione collegiale in presenza.
Nell'ipotesi di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici.

Art. 5 - Convocazione
1. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute
1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza, nonché la tutela della privacy.
2. Per la validità dell'adunanza in modalità a distanza on line restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g., del link della seduta degli allegati relativi all'o.d.g.;
b) partecipazione della maggioranza dei convocati;
c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento.
3. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno.
4. Le operazioni di voto avverranno:
- in caso di voto palese -
a. sfruttando sistemi di votazione elettronica che garantiscano i requisiti di identità, di integrità e di non ripudio, ad es. con Moduli di Google con rilevazione degli indirizzi email dei partecipanti prioritariamente tramite specifica funzionalità della piattaforma utilizzata se disponibile (es. funzionalità sondaggio);
b. per espressione diretta durante la videoconferenza;
c. mediante chat;

- in caso di voto segreto -

d. sfruttando sistemi di votazione elettronica che garantiscano i requisiti di identità, di integrità e di non ripudio.
5. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta. È facoltà di ogni partecipante richiedere il ricalcolo del quorum di validità della seduta e della conseguente votazione.
6. Prima di procedere al voto il Presidente legge e proietta sugli schermi il quesito oggetto di delibera, assicurandosi a pieno dell'avvenuta comprensione da parte dei partecipanti.

Art. 7 - Verbale di seduta
Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
b) l'elenco allegato dei nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dello stesso;
d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
e) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
g) le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.

Art. 8 - Modalità di lettura e approvazione del verbale
1. Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva. In caso contrario si procederà all'approvazione nella prima seduta utile;
2. Il Presidente, in apertura della seduta successiva, chiede espressamente se vi siano richieste di chiarimenti, integrazioni o rettifiche da apportare al verbale della seduta precedente;
3. In assenza di interventi si procede all'approvazione del verbale;
4. In presenza di interventi si procede nella seguente maniera: il Docente che chiede una integrazione o rettifica al verbale della seduta precedente motiva brevemente la sua richiesta e comunica al segretario verbalizzante le dichiarazioni da mettere a verbale. Tali dichiarazioni, che possono riguardare anche fatti o situazioni che non coinvolgono direttamente il soggetto che prende la parola, vengono trasfuse nel verbale della seduta oggetto di approvazione;
5. Le fasi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono concludersi in tempi congrui, di norma in un tempo massimo di 30'. Non è consentito a nessun altro Docente fare interventi durante l'espletamento delle suddette fasi;
6. Solo dopo l'espletamento delle suddette fasi ogni Docente che ne faccia richiesta potrà fare brevi interventi a chiarimento e precisazione di quanto precedentemente espresso;
7. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione le proposte di rettifica e l'approvazione del verbale stesso. Il testo approvato diventa l'unico atto pubblico dell'organo collegiale;
8. È fatto assoluto divieto ai Docenti ed al Presidente assumere atteggiamenti di scherno e derisione o lesivi dell'onorabilità dei componenti del Collegio. Per quanto riguarda le modalità di discussione espresse si fa riferimento al regolamento in presenza.

Art. 9 - Registrazione della video seduta
1. L'uso della video registrazione della seduta del Collegio Docenti non è consentita.

Art.11 - Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento una volta approvato dai 2/3 dei Docenti presenti al Collegio, entra in vigore dalla seduta successiva, e conserva la sua validità per 1 anno scolastico. All'inizio di ogni anno scolastico si procede a conferma del regolamento e alle eventuali fino ad eventuali modifiche necessarie variazioni e migliorie, proposte per iscritto anche da singoli Docenti o dal Dirigente scolastico. Anche in questo caso occorre l'approvazione dei 2/3 dei docenti presenti al Collegio in cui vengono discusse.